

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 594 in data 96 settembre 2018

SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA CONCERNENTE LE VIBRAZIONI DI UN SOLAIO PRODOTTE DALLE ATTIVITA' ANTROPICHE DEGLI OCCUPANTI DELL'EDIFICIO IN TREVIGLIO (BG) VIA PESCHIERA 19/C – AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Il Direttore Generale

Premesso che:

- ALER il 06/06/2007 ha sottoscritto la convenzione n. 11 con il Comune di Treviglio (BG) per la concessione del diritto di edificare su area di proprietà ALER una volumetria di 3.461,87 mc di edilizia residenziale da destinare alla vendita;
- ALER in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160 del 20/12/2010 ha indetto un pubblico concorso per la cessione in proprietà (vendita) di n. 10 alloggi e box facenti parte di un edificio in corso di costruzione su area in piena proprietà sita in Comune di Treviglio (BG);
- ALER il 27/04/2012 ha ottenuto il certificato di agibilità di n. 10 alloggi catastalmente localizzati al foglio 27 mappale 17355 articolati in n. 4 appartamenti a piano rialzato, n. 4 appartamenti al piano primo, n. 2 appartamenti al piano secondo, completi di n. 10 cantine e n. 10 autorimesse al piano seminterrato;
- il sig. Giovanni Raiola è attualmente proprietario di un appartamento sito al secondo piano della scala 19/C (fg. 27 – mapp. 17355 – sub. 6);
- il sig. Giovanni Raiola ha lamentato subito dopo l'occupazione dell'appartamento la percezione di vibrazioni sul solaio di calpestio in quasi tutti i locali ad eccezione della cucina e del bagno padronale, situazione reiterata nel tempo che ha indotto l'azienda ad effettuare in più battute ispezioni visive degli ambienti venduti;

Considerato che:

- il servizio tecnico di ALER Bergamo Lecco Sondrio – UOG di Bergamo, ha appurato l'insussistenza di vizi strutturali anche verificando in sito l'assenza di lesioni sulle parti strutturali quali travi, pilastri e solai, suffragati oltre a ciò da verifiche di calcolo teoriche che hanno tenuto conto della stratigrafia del solaio realizzato, variato rispetto a quello di progetto;
- l'eventuale vibrazione presente sul solaio viene indagata relativamente ai materiali costituenti il massetto e quindi sugli elementi che costituiscono il peso permanente non strutturale sul solaio attraverso prove non distruttive, che vadano a misurare la frequenza di suddette vibrazioni per verificarne la loro entità nei limiti di legge;
- a tale scopo è stato interpellato l'Ing. Paolo Gianola professionista di fiducia che ha già operato diverse volte per ALER Bergamo Lecco Sondrio, che dopo essere stato edotto, aver visitato i luoghi ed aver analizzato la documentazione agli atti, ha effettuato le opportune verifiche rendendosi anche disponibile a redigere una perizia tecnica con prove sperimentali in sito mediante con apparecchiature che rilevano vibrazioni;
- l'Ing. Gianola procederebbe in questo modo:
 - analisi della documentazione tecnica di progetto,
 - stima analitica della prima frequenza propria di vibrazione dei travetti, delle travi portanti e del massetto sotto pavimento
 - confronto con lo stato limite di vibrazione previsto dalle NTC 2018

- misurazione dell'entità dei livelli vibrazionali prodotti dall'attività antropica degli occupanti degli alloggi (l'eccitazione meccanica del solaio sarà effettuata con forza impattiva ripetibile, non minore di quella prodotta dall'attività antropica),
- confronto con i valori limite previsti dalle norme tecniche UNI 9916 e UNI 9614
- misurazione dell'entità dei livelli vibrazionali prodotti dall'attività antropica su altro solaio analogo a quello previsto da ALER eventualmente in sostituzione a quello attuale,
- redazione di una relazione tecnica;
- l'ing. Gianola per l'esecuzione delle suddette attività richiede il seguente compenso valutato in € 2.800,00 + IVA;
- data l'entità e la natura del servizio previsto, è possibile disporre l'affidamento in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le clausole generali del contratto sono rispondenti al contenuto del Disciplinare d'incarico;
- la presente procedura non è soggetta all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24/12/2015, poiché le prestazioni oggetto della stessa non rientrano tra quelle per le quali vige l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di ricorrere ad acquisti centralizzati;
- come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, sono state verificate le condizioni necessarie per esperire tale procedura, come disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e dalla D.G.R. X/7380 dell'20/11/2017 – direttive alle Aler per l'anno 2018, appurando l'assenza di convenzioni attive presso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti e presso C.O.N.S.I.P.;

Visti

- l'art. 9 (competenze) del Capo II (Direttore Generale) dello Statuto dell'ALER di BERGAMO – LECCO-SONDRIO approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. X/3912, nella seduta del 24.07.2015;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";
- il "Regolamento acquisizioni di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56" di ALER BG-LC-SO;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di consultare il seguente professionista iscritto nell'elenco fornitori di Sintel:

DB PROJECT SNC DI PAOLO GIANOLA & C.	VIA DON ANGELO ALGISI, 5 – 24030 BARZANA (BG)	P.IVA 02707000168
--------------------------------------	---	-------------------

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle previste nel Disciplinare d'incarico;

4. che l'onorario calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e s.m.l è pari ad € 2.800,00 al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
5. che la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, nel rispetto delle direttive regionali alle ALER;
6. di delegare il RUP alla sottoscrizione del Contratto.
7. di individuare quale delegata allo svolgimento della procedura prescelta sulla Piattaforma Sintel la sig.ra Nobiletti Mariangela.

Il RUP
Ing. Massimo Ruotolo

AREA TECNICA
Il Dirigente
Arch. Lino Antonio Saligari

AREA APPALTI
Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Conti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorenza Sossi

